

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni per lo sviluppo economico della costa di Amalfi  
e per la sua tutela e valorizzazione

*Presentata il 15 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La costa di Amalfi o « costiera amalfitana », com'è universalmente conosciuta, costituisce senz'altro uno dei principali tesori storico-artistici, paesaggistici ed ambientali del nostro Paese, protagonista della storia medievale, quando grazie alle sue navi Amalfi divenne la maggiore potenza commerciale e militare del Tirreno, divenne nel XIX secolo tappa obbligata per i viaggiatori, soprattutto inglesi e tedeschi, che seguendo le rotte del *Grand Tour* romantico raggiungevano le località più suggestive e ricche di testimonianze storiche ed artistiche dell'Italia, di quella meridionale in particolare. Il grande passato, la notorietà turistica dell'ottocento e la straordinaria bellezza che ancora oggi la costiera conserva, nonostante le profonde ferite provocate dall'abusivismo edilizio e da un uso del territorio completamente asservito all'effimero beneficio del turismo di massa, contrastano con la realtà dell'oggi fatta di

abbandono dell'agricoltura di montagna, della conseguente fragilità del suolo, della crisi delle attività turistiche e della pesca e di una rete infrastrutturale non adeguata alla rinascita economica e sociale del territorio.

Per riassumere lo stato dell'agricoltura in costiera basta pensare che oggi circa il 50 per cento dei terrazzamenti è abbandonato. Limoneti incolti, vitigni ormai improduttivi, grandi distese di piante infestanti sono il paesaggio che si presenta a chi salendo dal mare si trovi ad attraversare le impervie zone agricole della « costa diva », per non parlare dell'abbandono dell'opera costante ed essenziale di restauro e di conservazione delle « macerine », i tradizionali muretti a secco che delimitano le terrazze contribuendo anche a svolgere la funzione di indispensabile argine al lento sgretolamento dei costoni. Quanto al turismo, in otto anni si è avuto un decremento del numero degli addetti

nei pubblici esercizi e nelle attività alberghiere di circa l'8 per cento per un numero di lavoratori complessivo dell'intero settore che raggiunge a malapena il 5 per cento della popolazione attiva. Le risorse significative stanziare nell'ultimo periodo per il turismo, a causa di una carente programmazione degli interventi, si sono dirette probabilmente verso chi ne avrebbe avuto meno bisogno e non sono riuscite a incidere sul principale problema del turismo in costiera, quello della banalizzazione turistica e della stagionalità marcata delle presenze, quando ci sarebbero tutte le premesse per lo sviluppo di un turismo di qualità e destagionalizzato.

Della fragilità del territorio si è già detto ma vale la pena riprendere l'argomento: le continue frane che interessano la zona, oltre ad essere un autentico pericolo per l'incolumità delle persone, si pensi ai recenti episodi che hanno interessato il comune di Positano, provocano sovente l'interruzione dell'unica via di comunicazione fra i comuni della riviera e l'esterno, la strada statale n. 163. La Campania, com'è noto, è una delle regioni più interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e gli stanziamenti regionali e statali destinati al risanamento bastano a malapena per gli interventi d'emergenza.

La natura della costiera, la selvaggia bellezza di un tempo, che unita alle tante ricchezze artistiche ha recentemente convinto l'UNESCO a dichiarare l'intera area patrimonio dell'umanità, è oggi messa seriamente in pericolo sia dal ricordato abbandono delle zone rurali, che dal gran numero di incendi (provocati anche dalla mancata pulizia delle terrazze) che annualmente interessano le zone più vulnerabili, ma soprattutto da una situazione della depurazione delle acque e della gestione dei rifiuti che definire deficitaria è sicuramente troppo generoso.

La mobilità interna e dall'esterno costituisce ormai una costante emergenza locale: raggiungere il golfo di Amalfi via terra è difficile, se non addirittura impossibile quando i frequenti smottamenti dei costoni riversano sull'asfalto grandi quantità di massi e detriti. Certo realizzare

altre strade in un ambiente come quello è improponibile, ma probabilmente la razionalizzazione del sistema potrebbe migliorare la situazione: la realizzazione di poche aree di sosta per i veicoli, compatibile con il contesto ambientale, la predisposizione di un efficiente servizio di navette, il ricorso a modalità di trasporto alternative quali quelle via mare, sono solo alcuni dei possibili interventi migliorativi. Altro grave problema è quello dell'approvvigionamento energetico: da oltre vent'anni si lavora per la rete di distribuzione del metano che ha letteralmente divorato enormi risorse economiche e non ha ancora erogato un metro cubo del prezioso gas.

Si potrebbe continuare all'infinito: mancano i presidi sanitari di base, la pesca ha raggiunto i minimi storici, le produzioni artigianali tradizionali e i prodotti enogastronomici tipici e di qualità andrebbero sostenuti e veicolati efficacemente sul mercato nazionale ed estero, la domanda non manca, e in un'area afflitta da gravi problemi occupazionali e sociali tali risorse potrebbero creare tante opportunità di lavoro per i giovani.

Lo strumento che con la presente proposta di legge si suggerisce, per rispondere all'esigenza di un reale e duraturo rilancio economico e sociale, è quello della programmazione e razionalizzazione degli interventi, oltre ad un consistente intervento finanziario dello Stato, che il nuovo articolo 119 della Costituzione sicuramente consente in contesti tanto preziosi ma al tempo stesso problematici del nostro Paese. L'accentramento delle decisioni nella Commissione prevista all'articolo 2, nell'ambito di uno strumento di coordinamento e pianificazione generale degli interventi valido in tutta l'area (articolo 3), si crede possa essere la giusta risposta alla necessità di spendere, ma soprattutto di spendere bene. Negli ultimi anni, infatti, più che la mancanza di risorse hanno pesato la discontinuità degli interventi determinata dall'incalzare dell'emergenza, la mancanza di un coordinamento degli stessi, la scarsa attitudine a considerare nella programmazione l'unicità della co-

stiera come ambiente omogeneo. Lo schema che si propone, mutuato dall'intervento per Roma capitale, potrà essere considerato sproporzionato da alcuni, forse persino provocatorio, ma è arrivato

il momento di porre con forza il problema della rinascita della « costiera amalfitana », del suo sviluppo compatibile, fonte di benessere per le popolazioni locali e di prestigio per l'intero Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La tutela e la valorizzazione della costa di Amalfi sono dichiarate problemi di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia del paesaggio nonché la tutela e la valorizzazione dei beni storici, archeologici ed artistici della costa di Amalfi, ne salvaguarda la stabilità del suolo, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta turistica e al recupero, al miglioramento e allo sviluppo dell'attività agricola, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione Campania.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, nell'ambito delle rispettive potestà normative ed amministrative, lo Stato, la regione Campania e gli enti locali compresi nel territorio dei comuni elencati al comma 1 dell'articolo 2.

4. Lo Stato concorre, altresì, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al finanziamento e all'attuazione di un programma di interventi straordinari finalizzati alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo economico della costa di Amalfi.

## ART. 2.

*(Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa di Amalfi).*

1. È istituita la Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa di Amalfi, di seguito denominata « Commissione ». Ai fini di cui alla presente legge l'ambito territoriale della costa di Amalfi è costituito dai seguenti comuni: Agerola, Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara,

Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

2. La Commissione è composta da:

a) il presidente della giunta regionale della Campania, che la presiede;

b) il presidente della provincia di Salerno;

c) il presidente della comunità montana;

d) un rappresentante della soprintendenza competente per i beni e le attività culturali di Salerno;

e) un rappresentante dell'autorità di bacino Destra Sele;

f) un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo di Salerno;

g) un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono comunicate al presidente della giunta regionale della Campania che, nei successivi dieci giorni, provvede alla convocazione della Commissione.

4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti effettivi.

5. La Commissione approva il programma degli interventi per la costa di Amalfi di cui all'articolo 3, vigila sull'applicazione della presente legge, ripartisce gli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 4, valuta l'efficacia degli interventi ed eventualmente modifica il predetto programma.

6. La Commissione approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La Commissione provvede al coordinamento e all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, economico-sociale e dei trasporti disponendo le relative integrazioni e variazioni.

### ART. 3.

*(Programma degli interventi per la costa di Amalfi).*

1. Il programma degli interventi per la costa di Amalfi contiene azioni dirette:

a) al risanamento idrogeologico del territorio con particolare riferimento al consolidamento dei costoni rocciosi e al ripristino ambientale delle aree degradate perché interessate da insediamenti abbandonati o dismessi quali: cave, discariche, impianti industriali ed altre attività ad alto impatto sull'ambiente e sul territorio;

b) al recupero, al miglioramento e allo sviluppo delle attività agricole tradizionali nonché al rilancio della montagna inteso come sostegno alle iniziative, anche di natura economica, idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, e alle iniziative dirette a fornire alle popolazioni residenti gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

c) alla razionalizzazione e alla funzionalità del sistema dei trasporti e alla realizzazione delle infrastrutture di supporto quali parcheggi, funivie, ascensori e similari;

d) al rilancio della pesca con particolare riferimento alla piccola pesca costiera e alle altre attività di prelievo riconducibili ad una corretta e previdente gestione della risorsa mare;

e) alla riqualificazione dell'offerta turistica, anche nella sua valenza culturale, attraverso il coordinamento ed il finanziamento delle politiche di *marketing* territoriale degli enti locali;

f) alla tutela, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti tipici locali.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, le amministrazioni, gli enti e i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti interessati propongono alla Commissione gli interventi e i progetti che intendono realizzare.

4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei progetti, procede alla valutazione e all'armonizzazione delle proposte acquisite e delibera il programma definitivo degli interventi per la costa di Amalfi. La Commissione trasmette il programma alla regione Campania, alla provincia di Salerno e ai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, la Commissione approva definitivamente il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi interventi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

6. Gli interventi previsti dal programma sono realizzati dalle amministrazioni proponenti secondo le procedure ordinarie previste dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

#### ART. 4.

*(Norme finanziarie).*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3, è

assegnato alla regione Campania un contributo straordinario di 50 milioni di euro annui per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

